COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 27.7.2021
COM(2021) 425 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sulla delega del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2016/2031 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante ("normativa fitosanitaria")

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sulla delega del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2016/2031 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante ("normativa fitosanitaria")

1. INTRODUZIONE

Il regolamento (UE) 2016/2031 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante ("normativa fitosanitaria")[1] è stato adottato nel 2016. Il detto regolamento è entrato in vigore il 15 novembre 2016 e si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.

Tale regolamento sostituisce cinque direttive della normativa fitosanitaria e prevede un approccio basato sul rischio e più proattivo alla protezione fitosanitaria del territorio dell'Unione. Esso prevede indagini sulla presenza di organismi nocivi, l'individuazione tempestiva e la notifica di focolai e intercettazioni, norme dettagliate per l'eradicazione e il contenimento, la definizione degli organismi nocivi prioritari, piani di emergenza, esercizi di simulazione, norme più rigorose in materia di importazione, la certificazione armonizzata e un approccio più flessibile alla certificazione da parte degli operatori professionali sotto la supervisione ufficiale delle autorità competenti. Questo nuovo regime è integrato e sostenuto dalle norme sui controlli ufficiali introdotte dal regolamento (UE) 2017/625[2].

Ai sensi del regolamento (UE) 2016/2031, alla Commissione è conferito il potere di adottare un ampio numero di atti delegati e di esecuzione. Il detto regolamento impone inoltre alla Commissione l'obbligo di riferire ai colegislatori in merito alla delega di potere.

2. BASE GIURIDICA

La presente relazione è prescritta dall'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031. A norma di tale disposizione, il potere di adottare atti delegati per quanto riguarda le questioni ivi elencate è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 13 dicembre 2016 e la Commissione è tenuta a elaborare una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni.

A norma di tale articolo, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, all'articolo 8, paragrafo 5, all'articolo 19, paragrafo 7, all'articolo 21, all'articolo 32, paragrafo 5, all'articolo 34, paragrafo 1, all'articolo 38, all'articolo 43, paragrafo 2, all'articolo 46, paragrafo 2, all'articolo 48, paragrafo 5, all'articolo 51, all'articolo 65, paragrafo 4, all'articolo 71, paragrafo 4, all'articolo 76, paragrafo 4, all'articolo 81, paragrafo 2, all'articolo 83, paragrafo 6, all'articolo 87, paragrafo 4, all'articolo 89, paragrafo 2, all'articolo 96, paragrafo 2, all'articolo 98, paragrafo 1, all'articolo 99, paragrafo 1, all'articolo 100, paragrafo 4, all'articolo 101, paragrafo 5, e all'articolo 102, paragrafo 6, del suddetto regolamento.

L'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento stabilisce che la delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo,

[1] *GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.*

[2] GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

mentre l'articolo 105, paragrafo 3, stabilisce che la delega di potere può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

3. ESERCIZIO DELLA DELEGA

Durante il periodo di riferimento della relazione, la Commissione ha esercitato i propri poteri delegati adottando i seguenti atti delegati:

- regolamento delegato (UE) 2019/827 della Commissione, del 13 marzo 2019, relativo ai criteri che gli operatori professionali devono rispettare al fine di soddisfare le condizioni di cui all'articolo 89, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio e alle procedure volte a garantire l'osservanza di tali criteri[3];

- regolamento delegato (UE) 2019/829 della Commissione, del 14 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante autorizzando gli Stati membri a prevedere deroghe temporanee a fini di prove ufficiali, scientifici o educativi, sperimentali, di selezione varietale o riproduttivi[4];

- regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione, del 1º agosto 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari[5].

Finora la Commissione ha utilizzato quattro dei 25 conferimenti di poteri per l'adozione di atti delegati previsti dal regolamento (UE) 2016/2031. Alcuni di questi poteri delegati sono stati riuniti in unico atto delegato contenente norme sostanzialmente collegate. Il ricorso al raggruppamento in un unico atto, anziché a una serie di atti distinti contenenti riferimenti incrociati, è stato ritenuto necessario nell'interesse della semplicità e della trasparenza e al fine di facilitare l'efficace applicazione delle norme ed evitarne la duplicazione.

La tabella seguente indica gli atti che contengono le misure specifiche adottate in forza dei pertinenti conferimenti di poteri di cui al regolamento (UE) 2016/2031.

Atto delegato	Conferimenti di poteri di cui al regolamento (UE) 2016/2031
Regolamento delegato (UE) 2019/827 della Commissione, del 13 marzo 2019, relativo ai criteri che gli operatori professionali devono rispettare al fine di soddisfare le condizioni di cui all'articolo 89, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio e alle procedure volte a garantire l'osservanza di tali criteri.	Articolo 89, paragrafo 2
Regolamento delegato (UE) 2019/829 della Commissione, del 14 marzo 2019, che integra il	Articolo 8, paragrafo 5, e articolo 48, paragrafo 5

[3] GU L 137 del 23.5.2019.
[4] GU L 137 del 23.5.2019.
[5] GU L 260 dell'11.10.2019.

regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante autorizzando gli Stati membri a prevedere deroghe temporanee a fini di prove ufficiali, scientifici o educativi, sperimentali, di selezione varietale o riproduttivi.	
Regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione, del 1º agosto 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari.	Articolo 6, paragrafo 2

Alcuni conferimenti di poteri di cui al regolamento (UE) 2016/2031 non sono stati utilizzati nel periodo di riferimento della relazione per i motivi illustrati di seguito.

- Non sono stati finora utilizzati i conferimenti di poteri di cui agli articoli 7, 21, 38 e 51, all'articolo 71, paragrafo 4, all'articolo 83, paragrafo 6, all'articolo 100, paragrafo 4, all'articolo 101, paragrafo 5, e all'articolo 102, paragrafo 6, concernenti le modifiche dell'allegato I, sezioni 1 e 4, degli allegati II, III e IV, dell'allegato V, parti A e B, dell'allegato VII e dell'allegato VIII, parti A, B e C, al fine di adattarli all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche e delle pertinenti norme internazionali. Tuttavia la Commissione valuterà la necessità di utilizzarli, in caso di eventuali aggiornamenti delle conoscenze scientifiche e tecniche o delle pertinenti norme internazionali.

- Finora non è stato utilizzato il conferimento di potere di cui all'articolo 19, paragrafo 7, relativo alla specificazione degli organismi nocivi di cui al paragrafo 6, lettera a), di detto articolo, e all'articolo 16, lettera b), nonché delle condizioni per l'applicazione di tali deroghe. La Commissione valuterà tuttavia la necessità di agire in tal senso alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione pratica della nuova norma.

- I conferimenti di poteri di cui all'articolo 32, paragrafo 5, e all'articolo 34, paragrafo 1, relativi alle indagini sulle zone protette saranno utilizzati entro il 2021. Il progetto di regolamento delegato della Commissione è attualmente all'esame del pertinente gruppo di esperti.

- Finora non è stato utilizzato il conferimento di potere di cui all'articolo 43, paragrafo 2, relativo alle prescrizioni di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo riguardanti il materiale da imballaggio di legno e il marchio ISPM n. 15. Tuttavia la Commissione valuterà la necessità di utilizzarlo, in caso di eventuali aggiornamenti delle conoscenze scientifiche e tecniche o delle pertinenti norme internazionali.

- Non sono stati utilizzati i conferimenti di poteri di cui all'articolo 46, paragrafo 2, riguardanti l'ampiezza massima delle zone di frontiera dei paesi terzi e delle zone di frontiera degli Stati membri, a seconda delle singole piante e dei singoli prodotti vegetali e altri oggetti, la distanza massima di spostamento delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti interessati nelle zone di frontiera dei paesi terzi e degli Stati membri nonché le procedure di autorizzazione dell'introduzione e dello spostamento nelle zone di frontiera degli Stati membri delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti. La Commissione

valuterà la necessità di agire in tal senso alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione pratica delle nuove norme.

- Non sono stati utilizzati i conferimenti di poteri di cui all'articolo 65, paragrafo 4, relativi: i) all'aggiunta di ulteriori categorie di operatori professionali da esonerare dall'applicazione del paragrafo 1 dello stesso articolo, qualora la registrazione costituisca un onere amministrativo per loro sproporzionato rispetto al basso rischio connesso a organismi nocivi legato alle loro attività professionali; ii) a particolari prescrizioni per la registrazione di determinate categorie di operatori professionali, tenendo conto della natura dell'attività o delle piante, dei prodotti vegetali o degli altri oggetti interessati; e iii) alla definizione di limiti massimi per i piccoli quantitativi di determinate piante, prodotti vegetali o altri oggetti di cui al paragrafo 3, primo comma, lettera a). La Commissione valuterà la necessità di agire in tal senso alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione pratica delle nuove norme.

- Non è stato utilizzato il conferimento di potere di cui all'articolo 76, paragrafo 4, relativo alle condizioni di accettazione di cui al primo comma di detto paragrafo, al fine di garantire l'affidabilità dei certificati fitosanitari. La Commissione valuterà la necessità di agire in tal senso alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione pratica delle nuove norme.

- Non è stato utilizzato il conferimento di potere di cui all'articolo 81, paragrafo 2, relativo alla definizione dei casi in cui, per determinati piante, prodotti vegetali o altri oggetti, l'eccezione di cui al paragrafo 1 di detto articolo si applica unicamente a piccoli quantitativi. La Commissione valuterà la necessità di agire in tal senso alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione pratica delle nuove norme.

- Non è stato utilizzato il conferimento di potere di cui all'articolo 87, paragrafo 4, relativo a misure dettagliate riguardanti l'esame visivo, il campionamento e le prove, nonché la frequenza e il calendario degli esami di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 di detto articolo per quanto riguarda piante, prodotti vegetali e altri oggetti specifici, sulla base dei particolari rischi connessi a organismi nocivi che possono comportare. La Commissione valuterà la necessità di agire in tal senso alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione pratica delle nuove regole della normativa fitosanitaria.

- Non è stato utilizzato il conferimento di potere di cui all'articolo 96, paragrafo 2, relativo alle prescrizioni di cui al paragrafo 1 di tale articolo allo scopo di adattarle all'evoluzione delle norme internazionali, in particolare all'ISPM n. 15. Tuttavia la Commissione valuterà la necessità di agire in tal senso, in caso di eventuali aggiornamenti delle conoscenze scientifiche e tecniche o delle pertinenti norme internazionali.

- Non è stato utilizzato il conferimento di potere di cui all'articolo 98, paragrafo 1, relativo alla specificazione delle prescrizioni relative all'autorizzazione degli operatori registrati che applicano il marchio per il materiale da imballaggio di legno, se del caso in funzione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche e delle norme internazionali. Tuttavia la Commissione dovrebbe poter continuare ad avere facoltà di utilizzarlo, in caso di eventuali aggiornamenti delle conoscenze scientifiche e tecniche o delle pertinenti norme internazionali.

- Non sono stati utilizzati i conferimenti di poteri di cui all'articolo 99, paragrafo 1, concernenti prescrizioni riguardanti i) l'autorizzazione degli operatori professionali a

rilasciare gli attestati ufficiali di cui all'articolo 99, paragrafo 1; ii) il controllo, da parte dell'autorità competente, degli operatori professionali di cui all'articolo 99, paragrafo 2, lettera a); e iii) la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 99, paragrafo 2, lettera a). La Commissione valuterà la necessità di agire in tal senso alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione pratica delle nuove norme.

4. CONCLUSIONI

In considerazione del fatto che il regolamento (UE) 2016/2031 si applica da un tempo limitato, la Commissione ritiene necessario prorogare tutti i conferimenti di poteri per l'adozione di atti delegati previsti da tale regolamento al di là dell'attuale periodo di cinque anni. In futuro rimarrà necessario elaborare norme basate su tali conferimenti di poteri. Ciò sarà particolarmente importante al fine di offrire la flessibilità necessaria per l'attuazione delle nuove norme, adeguare periodicamente queste ultime agli standard scientifici più recenti e dare alla Commissione la possibilità di intervenire nei settori in cui non l'ha ancora fatto, ma in cui potrebbe essere necessario un intervento in futuro.